LA DIFFUSIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE DEL PRESENTE COMUNICATO SONO VIETATE IN OGNI GIURISDIZIONE OVE LE STESSE COSTITUIREBBERO UNA VIOLAZIONE DELLA RELATIVA NORMATIVA APPLICABILE

COMUNICATO STAMPA DIFFUSO DA BANCA INVESTIS S.P.A. (PRECEDENTEMENTE DENOMINATA BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.) PER CONTO DI TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

* * *

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SULLE AZIONI ORDINARIE DI BANCA INVESTIS S.P.A. (PRECEDENTEMENTE BANCA INTERMOBILIARE DI INVESTIMENTI E GESTIONI S.P.A.) PROMOSSA DA TRINITY INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

* * *

Determinazione del corrispettivo per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e dell'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF, da riconoscersi nell'ambito della procedura congiunta

Modalità e termini per l'adempimento della procedura congiunta per l'esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell'art. 111 del TUF e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF

Delisting delle azioni a far data dal 29 aprile 2022

Dublino, 21 aprile 2022 – Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 58/98 (il "**TUF**") da Trinity Investments Designated Activity Company ("**Trinity**" o l'"**Offerente**") sulla totalità delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") di Banca Investis S.p.A. (precedentemente Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.) (l'"**Emittente**") dedotte le Azioni già detenute dall'Offerente (l'"**Offerta**").

Si fa inoltre riferimento al comunicato stampa diffuso dall'Offerente in data 29 marzo 2022 (il "**Comunicato sui Risultati Definitivi**"), con il quale l'Offerente ha reso noti i risultati definitivi dell'Offerta e il verificarsi dei presupposti per l'esercizio del diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF (il "**Diritto di Acquisto**") e per l'adempimento dell'obbligo di acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**"), riservandosi di rendere noti i termini e le condizioni per lo svolgimento della procedura congiunta per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e l'esercizio del Diritto di Acquisto allorquando CONSOB avesse provveduto alla determinazione del corrispettivo da riconoscere agli azionisti nell'ambito della predetta procedura congiunta.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti, hanno il significato a essi attribuito nel documento di offerta relativo all'Offerta,

approvato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con delibera n. 22244 del 1º marzo 2022 e pubblicato in data 4 marzo 2022.

Determinazione del corrispettivo della Procedura Congiunta

Si ricorda che, come reso noto nel Comunicato sui Risultati Definitivi, alla chiusura del Periodo di Adesione sono state portate in adesione all'Offerta n. 210.798.607 Azioni, rappresentative del 9,04% del capitale sociale dell'Emittente e pari al 72,30% delle Azioni Oggetto dell'Offerta. Pertanto, l'Offerente è venuto a detenere complessivamente n. 2.250.083.821 Azioni (comprensive delle Azioni detenute dall'Offerente alla Data del Documento di Offerta, delle Azioni portate in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione e delle Azioni Proprie) pari al 96,53% del capitale sociale dell'Emittente.

In considerazione di quanto precede, si sono verificati i presupposti di legge per l'esercizio del Diritto di Acquisto e per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto in relazione alle rimanenti n. 80.778.820 Azioni, pari al 3,47% del capitale sociale dell'Emittente (le "**Azioni Residue**"), dando corso a un'unica Procedura Congiunta.

Con delibera n. 22300 adottata in data odierna, CONSOB, conformemente a quanto disposto dalle applicabili norme del TUF e del Regolamento Emittenti, ha determinato il corrispettivo per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto e l'esercizio del Diritto di Acquisto da riconoscersi nell'ambito della Procedura Congiunta in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta, ovverosia pari a Euro 0,049 per ciascuna Azione Residua (il "**Corrispettivo della Procedura Congiunta**").

Modalità e termini della Procedura Congiunta

Come anticipato *supra*, l'Offerente, in conformità a quanto dichiarato nel Documento di Offerta, eserciterà il Diritto di Acquisto e, contestualmente, adempirà all'Obbligo di Acquisto, dando corso alla Procedura Congiunta, che ha a oggetto la totalità delle Azioni Residue.

Inoltre, come già anticipato *supra*, il Diritto di Acquisto sarà esercitato dall'Offerente riconoscendo per ogni Azione Residua il Corrispettivo della Procedura Congiunta, che è stato determinato dalla CONSOB in misura pari al Corrispettivo dell'Offerta (ossia Euro 0,049). Pertanto, tenuto conto del numero complessivo delle Azioni Residue, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta sarà pari ad Euro 3.958.162,18 (il "**Controvalore Complessivo**").

La Procedura Congiunta avrà luogo in data 29 aprile 2022 (la "**Data della Procedura Congiunta**"). Al fine di dare corso alla Procedura Congiunta, alla Data della Procedura Congiunta l'Offerente darà conferma all'Emittente dell'avvenuto deposito e della disponibilità di una somma pari al Controvalore Complessivo sul conto corrente vincolato aperto da Lucid Agency Services Limited nell'interesse dell'Offerente presso BNP Paribas – London. Alla Data della Procedura Congiunta, ai sensi dell'art. 111, comma 3, del TUF, il trasferimento delle Azioni Residue diventerà efficace e, pertanto, l'Emittente provvederà a effettuare le conseguenti annotazioni nel proprio libro dei soci.

I titolari delle Azioni Residue potranno ottenere il pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta direttamente presso i rispettivi Intermediari Depositari. L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferire agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni Residue oggetto della Procedura Congiunta. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Ai sensi dell'art. 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla Data della Procedura Congiunta, l'Offerente avrà il diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate a titolo di corrispettivo per la Procedura Congiunta e non riscosse dagli aventi diritto.

Revoca delle Azioni dell'Emittente dalla quotazione

Si fa presente che, a seguito dell'adempimento della Procedura Congiunta, ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana, Borsa Italiana disporrà che le Azioni dell'Emittente siano sospese dalla quotazione su Euronext Milan nelle sedute del 27 aprile 2022 e 28 aprile 2022 e revocate dalla quotazione a partire dalla seduta del 29 aprile 2022.

* * *

La presente comunicazione non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del Documento di Offerta, il quale contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia della presente comunicazione né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle legge di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.